



TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0343

Armonizzazione dei diritti delle persone autistiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2023 sull'armonizzazione dei diritti delle persone autistiche (2023/2728(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 10 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 19, 21, 153, 165, 168 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 e 47,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 3, 10 e 17,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro¹ ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione"),
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD²,
- vista la Carta dei diritti delle persone affette da autismo, elaborata da Autismo Europa e approvata dal Parlamento europeo il 9 maggio 1996³,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 a seguito della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030"

¹ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

² GU C 474 del 24.11.2021, pag. 48.

³ GU C 152 del 27.5.1996, pag. 87.

(COM(2021)0101.

- vista la dichiarazione scritta del 7 settembre 2015 sull'autismo, firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento,
 - vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020¹,
 - vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi²,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2022 sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità"³,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2021 sulla strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, in cui si invitano i 27 Stati membri dell'UE a garantire una migliore inclusione delle persone con disabilità e il rispetto dei loro diritti, in particolare in termini di libera circolazione, occupazione e alloggio,
 - vista la risoluzione 2353 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 4 dicembre 2020, sul sostegno alle persone affette da autismo e alle loro famiglie,
 - visto il "quadro di monitoraggio" della Commissione per la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030,
 - vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2023, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (COM(2023)0512),
 - vista la petizione n. 0822/2022,
 - visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che nell'UE vi sono circa 100 milioni di persone con disabilità, di cui 5 milioni affette da disturbi dello spettro autistico, il che rappresenta più di una persona su 100⁴;
- B. considerando che le persone autistiche non hanno tutte le stesse caratteristiche specifiche e dovrebbero pertanto poter beneficiare del miglior sostegno possibile in funzione delle loro esigenze nella vita quotidiana e quando viaggiano all'interno dell'UE; che una percentuale significativa di persone autistiche senza una disabilità intellettuale associata può vivere in modo indipendente, ma riferisce di avere ancora difficoltà a ottenere riconosciuta la propria condizione di disabilità nonostante la diagnosi di autismo, fatto che, a sua volta, impedisce loro di accedere ai tanto necessari servizi di sostegno e prestazioni d'invalidità, mentre altre persone hanno disabilità che, a

¹ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.

² GU C 132 del 24.3.2022, pag. 129.

³ GU C 177 del 17.5.2023, pag. 13.

⁴ La scheda informativa sull'autismo dell'Organizzazione mondiale della sanità è disponibile all'indirizzo: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

seconda della gravità, richiedono assistenza e sostegno lungo tutto l'arco della vita;

- C. considerando che negli Stati membri potrebbero essere necessari anni per giungere a una diagnosi di autismo per bambini e adulti e che, di conseguenza, vi è una carenza di servizi di intervento e di sostegno di qualità e a prezzi accessibili incentrati sulla persona, basati sulle esigenze individuali e forniti da professionisti formati; che attualmente non esistono orientamenti dell'UE sull'intervento nel contesto dell'autismo basato su elementi di prova e sui diritti; che le famiglie in tutta Europa ricevono ancora proposte di terapie e interventi non comprovati e potenzialmente dannosi, tra cui procedimenti chiaramente illegali che comportano gravi abusi fisici sui minori, come i clisteri di biossido di cloro, che sono ancora diffusi e non sufficientemente regolamentati nella maggior parte degli Stati membri e dovrebbero essere vietati; che le diagnosi tardive e insufficienti possono avere gravi conseguenze, spaziando dalla negazione dei servizi ai decessi prematuri;
- D. considerando che tutte le persone con disabilità hanno pari diritti, su una base di uguaglianza con gli altri, in tutti gli aspetti della vita e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società; che tale partecipazione è essenziale per l'esercizio dei loro diritti fondamentali; che essi hanno il diritto di aspettarsi che il loro apporto al progresso sociale, politico ed economico dell'UE sia rispettato e valorizzato; che, nelle sue risoluzioni, il Parlamento ha ripetutamente esortato gli Stati membri ad attuare politiche adeguate in tal senso¹;
- E. considerando che è generalmente riconosciuto che nella vita quotidiana le persone con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli e discriminazioni che impediscono loro di godere delle libertà e dei diritti fondamentali sanciti nei quadri legislativi applicabili dell'UE e delle Nazioni Unite; che tra questi figurano la parità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, l'accesso al mercato del lavoro, con pari opportunità e parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro, l'accesso all'assistenza personale e la garanzia del loro diritto di voto, nonché la loro inclusione nella comunità;
- F. considerando che le persone autistiche corrono un rischio maggiore di essere vittime di incitamento all'odio e reati generati dall'odio e hanno maggiori probabilità di subire violenze rispetto alle persone senza disabilità; che incontrano maggiori ostacoli nell'accedere alla giustizia e nel denunciare le violenze; che a molte persone autistiche sono tuttora negati il diritto alla capacità giuridica e la libertà di compiere le proprie scelte e di partecipare all'elaborazione delle politiche sulle questioni che le riguardano; che troppo spesso devono vivere in istituti o con le loro famiglie, anch'esse costrette a far fronte a una gravissima mancanza di sostegno e a discriminazioni per associazione; che le persone autistiche si vedono negati i loro diritti riproduttivi e inoltre le persone autistiche LGBTIQ+ e appartenenti a minoranze etniche subiscono ulteriori discriminazioni;
- G. considerando che le persone autistiche si trovano ad affrontare disparità nell'accesso all'assistenza sanitaria, il che comporta esigenze insoddisfatte in termini di assistenza sanitaria fisica e psicologica e contribuisce a ridurre notevolmente la loro aspettativa di

¹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2022, sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità" (GU C 177 del 17.5.2023, pag. 30).

vita;

- H. considerando che le ragazze e le donne autistiche sono confrontate a molteplici forme di discriminazione, tra cui ostacoli nell'accesso alla diagnosi, all'istruzione e all'occupazione;
- I. considerando che la proposta di direttiva antidiscriminazione¹, che apporterebbe maggiore protezione contro qualsiasi genere di discriminazione attraverso un approccio orizzontale, è ancora bloccata al Consiglio;
- J. considerando che il tasso di disoccupazione è sproporzionalmente elevato tra le persone autistiche, interessando potenzialmente fino al 90 % di loro²;
- K. considerando che è evidente l'urgente necessità di sviluppare programmi di formazione inclusivi per professionisti in tutti i settori della società, con l'obiettivo di promuovere una migliore comprensione dell'autismo, prevenire la discriminazione e garantire l'accessibilità e l'inclusione;
- L. considerando che lo status di cittadinanza europea, come sancito dall'articolo 20 TFUE, implica il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; che per le persone con disabilità, tale diritto è tutelato dall'articolo 18 della CRPD, ratificata dall'Unione europea e dai 27 Stati membri, che garantisce loro la libertà di circolazione, la libertà di scegliere la propria residenza e il diritto alla nazionalità, in condizioni di parità con gli altri;
- M. considerando che la mancanza di riconoscimento reciproco dello status di disabile e della diagnosi dell'autismo tra gli Stati membri impedisce alle persone autistiche e alle loro famiglie di esercitare pienamente il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE, in quanto crea ostacoli per le persone con disabilità che si spostano in un altro Stato membro per motivi di lavoro, di studio o altro, e ostacola l'accesso al sostegno; che tali difficoltà sono state evidenziate dalle petizioni presentate negli ultimi anni, e in particolare il fatto che la disparità nelle diagnosi di autismo tra gli Stati membri e le differenze in termini di metodi e risultati dei sistemi nazionali di valutazione della disabilità hanno un impatto sulla vita e sulle scelte di vita delle persone;
- N. considerando che la commissione per le petizioni ha recentemente ricevuto una petizione in cui si chiede che la carta europea della disabilità garantisca anche la protezione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;
- O. considerando che le persone affette da autismo rimangono ampiamente escluse dalla ricerca, comprese le indagini accademiche, cliniche e mediche che le riguardano direttamente;
- 1. esprime preoccupazione per le difficoltà che le persone affette da autismo possono incontrare nel dimostrare la loro condizione in tutti gli Stati membri e per l'incertezza

¹ Proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).

² Progressi nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1484&furtherNews=yes&newsId=10274>.

che vivono quando viaggiano all'interno dell'UE, in quanto le tessere nazionali di disabilità non sono riconosciute in tutti i paesi dell'UE e non vi è parità di accesso a determinate prestazioni specifiche; deplora il fatto che, poiché circa il 40 % delle persone autistiche non ha alcuna disabilità intellettuale associata, vi siano molti cittadini dell'UE affetti da autismo che non dispongono di un certificato di disabilità ma solo di una diagnosi medica, il che costituisce una grande difficoltà quando viaggiano o si spostano all'interno dell'UE e implica che non possono dimostrare il proprio status o rivendicare il sostegno di cui hanno bisogno;

2. invita la Commissione ad aggiornare quanto prima la proposta di direttiva dell'UE sulla parità di trattamento, sulla base della posizione del Parlamento delineata nella sua risoluzione del marzo 2021¹, che consentirà agli Stati membri di progredire nella lotta alla discriminazione in tutta l'UE, in tutti gli ambiti della vita; invita la presidenza del Consiglio a dare priorità alla direttiva antidiscriminazione e a esaminarla al massimo livello politico;
3. ricorda, in linea con la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, l'importanza di disporre di dati pubblici e disaggregati per sesso ed età e per tipo di disabilità, compreso l'autismo, al fine di migliorare le politiche pubbliche orientate alle persone autistiche e renderle più efficaci; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri a finanziare e attuare studi sull'incidenza dell'autismo in tutti gli Stati membri;
4. esorta gli Stati membri ad agevolare l'accesso alla diagnosi dell'autismo per bambini e adulti, con particolare attenzione alle persone a rischio, e sottolinea la necessità di un rilascio semplificato e rapido dei certificati diagnostici; insiste sul fatto che una diagnosi dell'autismo dovrebbe fornire il riconoscimento della disabilità, anche per le persone autistiche senza disabilità intellettive, al fine di garantire parità di accesso ai diritti e ai servizi in tutti gli ambiti della vita;
5. apprezza la recente pubblicazione, da parte della Commissione, della proposta della Commissione relativa alla creazione di una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023, con l'obiettivo di riconoscerla e applicarla in modo coerente in tutti gli Stati membri in tutti gli ambiti della vita, anche in relazione ai servizi e al sostegno; sottolinea l'importanza di un processo semplice e accessibile a tutti per ottenere la tessera e riconosce che un formato digitale consentirebbe controlli di convalida;
6. sottolinea l'utilità della tessera europea di disabilità per le persone con disabilità invisibili, come l'autismo; ribadisce che è fondamentale che l'ambito di applicazione di tale tessera includa tutte le situazioni in cui operatori privati o autorità pubbliche offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità e che tale carta garantisca il diritto di tali persone alla libera circolazione in tutta l'UE, agevolando il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità per i titolari della tessera; chiede l'inclusione dell'autismo nelle griglie nazionali sulla disabilità degli Stati membri in cui non figura nell'elenco e incoraggia gli Stati membri a essere ambiziosi per quanto riguarda la portata dei diritti che avranno gli utenti delle carte; incoraggia

¹ Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD (GU C 474 del 24.11.2021, pag. 48).

inoltre la Commissione a garantire la corretta attuazione da parte di tutti gli Stati membri mediante una legislazione vincolante;

7. chiede l'adozione di uno status giuridico europeo per le persone con disabilità, che consenta il riconoscimento e l'accreditamento reciproci in tutti gli Stati membri, tenendo conto della specificità dell'autismo e garantendo la protezione e l'inclusione di tutte le persone autistiche;
8. sottolinea l'importanza di destinare fondi dell'UE alle politiche antidiscriminazione contro le persone affette da autismo, in particolare le donne e le ragazze;
9. esorta la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla comprensione dell'autismo e a impegnarsi attivamente in campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le persone autistiche e le loro organizzazioni rappresentative, al fine di promuoverne la piena inclusione e partecipazione;
10. invita gli Stati membri a sviluppare l'accesso a soluzioni ragionevoli in tutti gli aspetti dell'assistenza sanitaria e della diagnosi, al fine di garantire che le persone autistiche godano di pari accesso all'assistenza sanitaria sia fisica che psicologica; insiste sullo sviluppo di infrastrutture adeguate all'accoglienza delle persone autistiche negli ospedali, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei trasporti pubblici, creando spazi adatti agli ausili, come "stanze silenziose", e per garantire un servizio di assistenza alle persone affette da autismo durante gli spostamenti tra gli Stati membri;
11. invita gli Stati membri e la Commissione a incaricare il Centro europeo di risorse per l'accessibilità, AccessibleEU, di individuare e affrontare gli ostacoli all'accessibilità per le persone autistiche conformemente all'articolo 9 della CRPD, di promuovere la fornitura di adeguamenti flessibili e soluzioni ragionevoli in funzione delle loro esigenze individuali attraverso l'adozione di orientamenti specifici in tutti i settori e di colmare le lacune dell'attuale legislazione che affronta le esigenze delle persone autistiche;
12. esprime preoccupazione per gli elevati tassi di disoccupazione delle persone autistiche, in particolare tra le donne, rispetto ad altri gruppi nell'UE; invita altresì gli Stati membri a promuovere e garantire un quadro normativo e politico per la partecipazione delle persone autistiche al mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere le imprese sociali incentrate sulla loro occupazione; incoraggia gli Stati membri ad adattare i luoghi di lavoro e a prendere misure per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro; invita l'UE e gli Stati membri ad applicare gli orientamenti in materia di accomodamento ragionevole per le persone autistiche sul luogo di lavoro e a promuovere il loro avanzamento di carriera; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione ai lavoratori autistici nel futuro quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di fissare obiettivi ambiziosi;
13. esorta vivamente gli Stati membri a rispettare pienamente la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e a garantire che misure quali i programmi di azioni positive nell'ambito delle assunzioni e le quote portino a opportunità di lavoro concrete che promuovano un luogo di lavoro inclusivo;
14. invita gli Stati membri a promuovere la formazione dei professionisti dell'autismo in

tutti i settori della società, quali i settori dell'istruzione, della sanità, sociale, dei trasporti e della giustizia, integrando la formazione obbligatoria in materia di autismo nei rispettivi programmi di studio, con il coinvolgimento attivo delle persone autistiche, delle loro famiglie e delle organizzazioni rappresentative;

15. rammenta che le persone autistiche hanno il diritto di prendere parte a tutti i livelli educativi e a tutte le tipologie di istruzione, compresa l'istruzione durante la prima infanzia, al pari degli altri; sottolinea la necessità di promuovere l'accesso a un'istruzione universale, di qualità, a prezzi accessibili e inclusiva e di fornire alle persone autistiche un'assistenza e un sostegno personali individualizzati e continui nel settore dell'istruzione; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire alloggi e materiali di studio accessibili, come previsto dall'articolo 24 della CRPD, per sostenere lo sviluppo di scuole inclusive che possano diventare un riferimento nell'insegnamento e nell'apprendimento inclusivi e innovativi in tutta l'UE, per monitorare l'accesso dei discenti autistici all'istruzione, all'istruzione primaria e secondaria, alla formazione professionale e all'occupazione;
16. riconosce il valore dello sport quale fattore cruciale per la crescita e lo sviluppo dei bambini autistici e invita gli Stati membri a ridurre gli ostacoli incontrati dalle persone autistiche nello svolgimento di attività ricreative, sportive e culturali e a promuovere una più ampia partecipazione alle attività fisiche;
17. sottolinea l'importanza della ricerca sull'autismo per sostenere norme etiche rigorose; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la ricerca coprodotta con le persone autistiche e le loro famiglie al fine di migliorare la qualità della vita delle persone autistiche; sottolinea la necessità di condividere le buone pratiche tra gli Stati membri in modo strutturato al fine di promuovere e approfondire le conoscenze sull'autismo e quindi comprendere meglio le esigenze delle persone autistiche in tutta l'Unione europea;
18. invita gli Stati membri a riformare i sistemi di tutela per consentire l'esercizio della capacità giuridica da parte delle persone autistiche, dando loro accesso a sistemi di aiuto alle decisioni, garantendo nel contempo che siano predisposte garanzie adeguate; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le persone autistiche siano abilitate e abbiano pieno accesso al sistema giudiziario e a partecipare alla vita politica e pubblica;
19. sottolinea l'importanza di includere una componente nell'assegnazione dei fondi dell'UE dedicati alle politiche antidiscriminazione contro le persone autistiche, in particolare le donne e le ragazze, che devono far fronte a livelli particolarmente elevati di povertà, esclusione sociale e violenza, e di rendere la sterilizzazione forzata punibile come reato sulla base del reato di sfruttamento sessuale di donne e bambini ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; invita le istituzioni dell'UE a garantire che la proposta di direttiva dell'8 marzo 2022 sulla lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (COM(2022)0105) includa la sterilizzazione forzata come reato ai sensi dello stesso articolo; apprezza la decisione del Consiglio del giugno 2023 relativa alla conclusione della convenzione di Istanbul, che crea un quadro giuridico completo e articolato per proteggere le donne da tutte le forme di violenza¹;

¹ Decisione del Consiglio (UE) 2023/1075, del 1° giugno 2023, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la

20. esorta gli Stati membri ad affrontare attivamente altre forme di discriminazione intersezionale subite dalle persone autistiche, in particolare quelle appartenenti a gruppi vulnerabili; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare strategie nazionali intersettoriali per fornire finanziamenti sufficienti per la loro efficace attuazione;
21. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.